

(N. 2218)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALESCCHI Pasquale, JANNUZZI, LIMONI, ANGELINI Cesare, PEZZINI, MORANDI, DONATI, CELASCO, MORO, SAMEK LODOVICI e BETTONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1967

Assistenza sanitaria di malattia in favore dei lavoratori frontalieri occupati in Svizzera e rispettivi familiari residenti in Italia, nonchè dei familiari residenti in Italia di lavoratori italiani occupati in Svizzera

ONOREVOLI SENATORI. — La posizione dei familiari a carico, rimasti in Italia, dei nostri lavoratori occupati in Svizzera stabilmente, come quella dei lavoratori cosiddetti frontalieri e dei loro familiari, per quanto riguarda la protezione sanitaria, costituisce un problema grave che non può oltre trascinarsi e che deve essere risolto dallo Stato, per eliminare, insieme all'evidente bisogno, uno stato di fatto ingiusto, ingiustificato e discriminatorio a danno delle categorie che abbiamo citate.

Infatti i lavoratori italiani che lavorano in Italia hanno per sè e per i propri familiari piena protezione assicurativa, così come i lavoratori italiani emigrati nei Paesi del Mercato comune. Soltanto i lavoratori italiani che lavorano nella Confederazione elvetica, nonostante gli impegni assunti dai due Governi (italiano e svizzero) all'atto della firma della Convenzione del 1962, restano senza le prestazioni sanitarie per i familiari, e per sè stessi se sono lavoratori frontalieri.

La situazione è così sentita ed acuta che si è provveduto, nel frattempo, ad inizia-

tiva dei sindacati svizzeri, alla stipulazione di una convenzione di copertura volontaria dei rischi di malattia per i familiari dei nostri lavoratori in Svizzera, mediante un contributo che è versato soltanto da un 10 per cento dei lavoratori interessati. I tentativi di estendere alla generalità dei nostri lavoratori le provvidenze nascenti dalla convenzione citata sono stati senza risultato perchè l'assicurazione volontaria richiede contributi pesanti, recentemente ulteriormente appesantiti, e tali da giustificare la reazione dei nostri lavoratori emigrati, per l'evidente diverso trattamento ad essi applicato, rispetto ai lavoratori italiani, fruanti inoltre questi, di prestazioni più larghe (ad esempio le indennità economiche).

Non è pertanto ingiustificata la reazione nata fra i nostri connazionali in Svizzera, che hanno chiesto ripetutamente e decisamente l'intervento del Governo italiano, anche a mezzo di una « petizione » che è stata sottoscritta da oltre 70.000 nostri emigrati in Svizzera.

Se si aggiunge che, in caso di gravi malattie dei familiari rimasti in Italia, il con-

giunto che lavora in Svizzera si trova nella pratica impossibilità di pagare le prestazioni, che pertanto ritornano in ogni caso a carico della collettività, si comprende come il disegno di legge che sottoponiamo all'esame del Senato trovi la sua più completa giustificazione politica e sociale.

Esso trova — ci pare almeno — anche la sua giustificazione economica perchè chiede allo Stato lo stesso intervento che esso offre per altre benemerite categorie di lavoratori accollandosi una parte del costo assicurativo. Lo Stato italiano, a parte la possibilità di un intervento del Governo svizzero, almeno nella misura con la quale interviene per i lavoratori svizzeri, riceve, dalle rimesse dei nostri connazionali in Svizzera, vantaggi economici non indifferenti e un forte aiuto alla stabilità della nostra bilancia commerciale.

È infatti evidente che una corretta e giusta soluzione del problema qui dibattuto, starebbe in un accordo bilaterale fra i due Paesi interessati per quanto riguarda le questioni finanziarie e le questioni organizzative che esso solleva, ma non è possibile, frattanto, ignorare ulteriormente il problema coi bisogni talvolta drammatici, da esso evidenziati per centinaia di migliaia di lavoratori emigrati e di cittadini italiani, lontani dai loro capi famiglia, che sono indubbiamente in particolare stato di necessità.

Il provvedimento risponde alle stesse istanze delle missioni cattoliche e delle organizzazioni di lavoratori italiani in Svizzera, le quali hanno chiesto che ai lavoratori frontalieri e ai loro familiari, come ai familiari dei lavoratori occupati in Svizzera, lo Stato italiano conceda il trattamento che è concesso ai lavoratori dipendenti italiani e ai loro familiari.

È così che la presente legge, nel portare sul piano della obbligatorietà l'assicurazione dei lavoratori occupati in Svizzera ma residenti in Italia (frontalieri) e ai familiari loro e di quelli che lavorano stabilmente in Svizzera, chiede un contributo di circa il 50 per cento ai lavoratori.

Il disegno di legge estende (articolo 1) la assistenza di malattia, ad esclusione delle sole prestazioni economiche, ai lavoratori

frontalieri occupati in Svizzera ed ai rispettivi familiari residenti in Italia, nonché ai familiari residenti in Italia di lavoratori occupati in Svizzera.

Ci è sembrato logico affidare il compito dell'erogazione di tale assistenza all'INAM sia perchè i lavoratori interessati appartengono a categorie che, in Italia rientrano nella competenza assistenziale di tale Istituto, sia in considerazione della organizzazione strutturale estremamente capillare dell'Istituto medesimo.

Sono state escluse le prestazioni economiche in quanto, in effetti, i lavoratori frontalieri, ai quali eventualmente dovevano riferirsi, svolgono la loro attività al di fuori del territorio nazionale e sono sottratti quindi ad ogni forma di possibile controllo.

Dato il particolare scopo cui tende il provvedimento, non si è ritenuto (articolo 2) di dover riconoscere agli interessati il sorgere automatico del diritto alla prestazione, in quanto l'erogazione delle prestazioni stesse non può non essere, atteso il carattere dell'intervento legislativo, strettamente collegata al pagamento della parte contributiva di spettanza dei lavoratori.

Si è ritenuto infine (articolo 2, secondo comma) di dover lasciare all'INAM il compito di stabilire le modalità per la iscrizione dei soggetti e per la riscossione dei contributi. Come è noto, infatti, il predetto Istituto ha già acquisito una notevole esperienza in tale campo.

Con l'articolo 3 si dispone che il finanziamento venga assicurato da un concorso dello Stato nella misura pari al 50 per cento dell'onere complessivo, mentre la parte rimanente viene assunta dai lavoratori interessati con un contributo da stabilirsi in misura fissa mensile.

Tale onere sarà determinato dal competente Ministro del lavoro, di concerto con quello del tesoro, sulla base dei costi effettivi desunti di anno in anno dal bilancio di previsione dell'INAM.

L'articolo 5 stabilisce che le prestazioni debbono essere concesse in forma diretta attraverso l'organizzazione e l'attrezzatura dell'INAM.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 6, infine, è stata posticipata di due mesi l'entrata in vigore della legge in modo da consentire l'espletamento delle necessarie procedure per organizzare la pratica attuazione della legge stessa.

L'onere che si presume si dovrà sostenere per il corrente anno, ove la legge dovesse entrare in vigore alla fine del prossimo mese di agosto, ammonta a circa 1.500 milioni di lire, tenendo presente che il numero degli assistibili può essere valutato in circa 325.000

e che il costo capitaro annuo dell'assistenza sanitaria non dovrebbe superare le lire 30 mila.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra attenzione, per i suoi aspetti umani e sociali, merita un esame attento e quanto mai sollecito.

Siamo convinti che per le ragioni innanzi esposte, sia pur sinteticamente, non mancherete di dare la vostra piena, autorevole approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'assistenza sanitaria di malattia, erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, è estesa ai lavoratori frontalieri occupati in Svizzera e rispettivi familiari residenti in Italia, nonchè ai familiari residenti in Italia di lavoratori italiani occupati in Svizzera.

Per la determinazione del nucleo familiare avente diritto all'assistenza sanitaria di cui al comma precedente si fa riferimento alle disposizioni contenute nel testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Il diritto alla assistenza di cui al precedente articolo 1 sussiste quando nei due mesi precedenti la data del ricorso alle prestazioni sia stato versato almeno un contributo mensile.

Le modalità per l'iscrizione dei soggetti indicati al precedente articolo 1, nonchè per la riscossione dei contributi sono determinate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, sentite le Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

Art. 3.

Il finanziamento dell'assistenza sanitaria prevista dalla presente legge è assicurato:

a) da un concorso dello Stato pari al 50 per cento dell'onere complessivo, da versarsi in rate trimestrali anticipate;

b) per il rimanente 50 per cento da un contributo in misura fissa mensile a carico dei lavoratori.

L'onere relativo è determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei costi medi per assistibile desunti dal bilancio di previsione, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'INAM, e riferito all'anno nel quale dovrà essere erogata l'assistenza.

Art. 4.

All'onere derivante allo Stato per l'esercizio in corso si provvederà con riduzione di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Le prestazioni sanitarie sono concesse, esclusivamente in forma diretta, attraverso l'organizzazione e l'attrezzatura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.